

Rep. n. 29.748

Racc. n. 14.422

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore dieci e minuti quindici.

A Tremestieri Etneo, in via Alcide De Gasperi numeri 9/11, in un locale dell'Associazione "P.A. Sicilia Soccorso ONLUS".

Innanzi a me dottor Gaspare Mazzara, notaio in San Cataldo, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela.

E' presente

La signora ALESSANDRO Rosanna Maria, nata a Grammichele (CT) il 21 giugno 1967, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione "P.A. Sicilia Soccorso ONLUS", con sede a Tremestieri Etneo (CT) in via Alcide De Gasperi numeri 9/11, ove è domiciliata per la carica, codice fiscale comunicato 93079180878, iscritta nel Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 1253, sezione b) socio-sanitaria con Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali n. 1804 del giorno 11 agosto 2010.

Detta comparente, della cui identità personale, qualità e poteri io notaio sono certo, mi fa richiesta perchè rediga il verbale dell'assemblea della predetta Associazione denominata "P.A. Sicilia Soccorso ONLUS".

La comparente,

rilevato

- che con avviso comunicato a norma e nei termini di statuto è stata convocata per il giorno di oggi alle ore dieci e minuti quindici (10:15) in questo luogo in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di Enti del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e sue modifiche e integrazioni nonché modifica, integrazione e ampliamento dell'oggetto sociale, modifiche alla governance dell'ente e modifiche strumentali e correlate;
- 2) Delega al presidente del Consiglio Direttivo del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte delle competenti autorità in sede di iscrizione al RUNTS della associazione.

Avendo io notaio aderito alla richiesta, la comparente assume a norma di statuto la presidenza dell'assemblea e preliminarmente constata:

- 1) che la verifica dei partecipanti all'assemblea, dopo il controllo formale anche dei voti espressi per corrispondenza, modalità di voto quest'ultima, anche in deroga alle disposizioni statutarie, prevista dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, ha dato i seguenti risultati:

Registrato a

Caltanissetta

il 05/11/2020

al n. 2723

serie 17



- associati presenti personalmente uno (1);
 - associati votanti per corrispondenza diciannove (19);
- come dichiara il Presidente e come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; i voti per corrispondenza rimangono conservati agli atti dell'associazione;
- 2) che per il Consiglio Direttivo che è presente soltanto ella comparente;
- 3) che, come dichiara ella comparente, la convocazione è stata effettuata ritualmente, come da idonea documentazione agli atti dell'Associazione e gli associati presenti e gli associati votanti per corrispondenza sono legittimati a partecipare all'assemblea e a votare in essa.

La comparente, pertanto, essendo presenti e votanti per corrispondenza venti (20) associati su ventisei (26) associati aventi diritto di intervento e di voto, dichiara validamente costituita questa assemblea straordinaria e dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), anche al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione nella Sezione dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), atteso che la nuova normativa in materia ha abrogato le disposizioni di cui alla legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) e quelle di cui agli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997, e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che hanno regolamentato sino ad oggi l'Associazione.

Precisa che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e successive modifiche e integrazioni, saranno valide le norme previgenti sino alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancora non istituito, mentre lo Statuto entra in vigore dalla data di registrazione notarile.

Il Presidente dell'assemblea informa che il Consiglio Direttivo ha adottato quale testo del nuovo statuto, con alcune modifiche, lo statuto tipo predisposto e deliberato dal Consiglio Nazionale di ANPAS il 13 aprile 2019, contenente anche modifiche, integrazioni e ampliamento dell'oggetto sociale e modifiche alla governance dell'Associazione, e raccomanda agli associati di adottarlo nella sua interezza, per ragioni di sicura conformità delle clausole statutarie alle nuove norme e anche per ragioni di sistematicità complessiva e di uniformità per tutte le organizzazioni di volontariato che aderiscono all'ANPAS nazionale.

La comparente, omette la lettura del nuovo testo dello statuto sociale che è stato predisposto e che dovrà regolare la vita dell'associazione, in quanto ella ne ha perfetta ed esatta conoscenza.

Propone, quindi, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dello statuto così come

proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea, con il voto favorevole dei venti (20) associati presenti e votanti per corrispondenza,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche necessarie per l'adeguamento al nuovo codice del terzo settore e con le modifiche, l'ampliamento e l'integrazione dell'oggetto sociale nonché con tutte le altre modifiche previste in materia di governance e le altre modifiche correlate, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a delegare al Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore tutti i necessari poteri per procedere alle rettifiche, modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

L'assemblea, con il voto favorevole dei venti (20) associati presenti e votanti per corrispondenza,

DELIBERA

di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore tutti i necessari poteri per procedere alle rettifiche, modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la seduta alle ore dieci e minuti ventidue.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018.

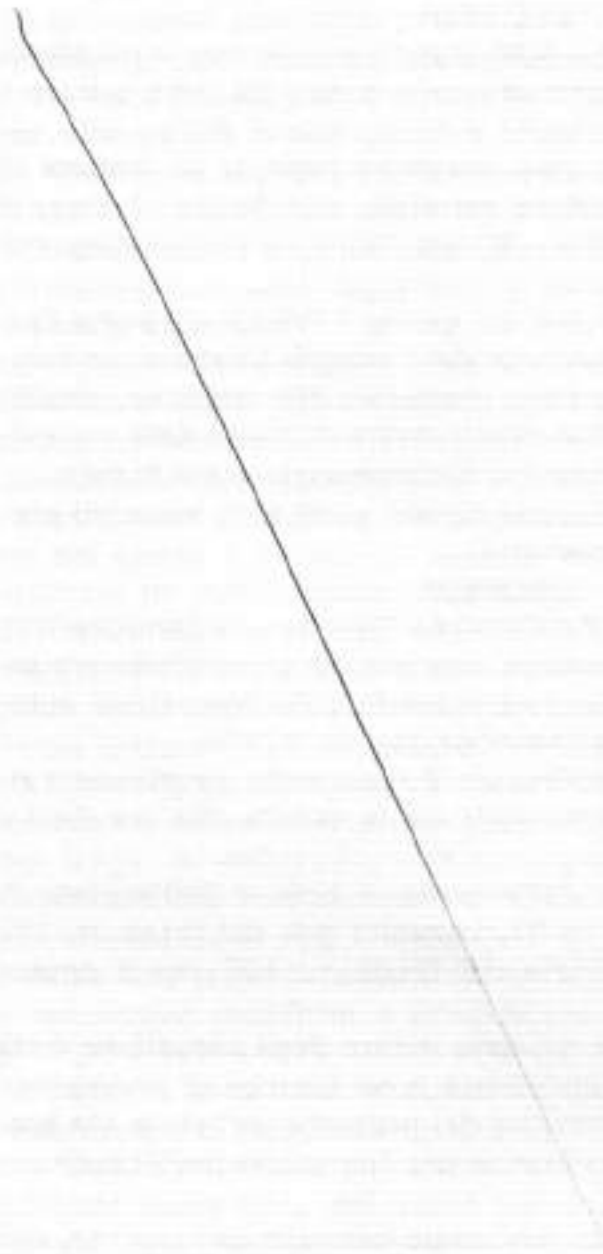
Mi esonera la comparente dal dare lettura degli allegati dei quali dichiara di avere piena conoscenza e mi incarica di provvedere esclusivamente alla registrazione del presente verbale e alla successiva presentazione dell'istanza per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Il presente atto è stato da me notaio letto alla comparente, che lo approva.

Scritto sotto la mia direzione con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in sette pagine fin qui di due fogli.

Si sottoscrive alle ore dieci e minuti venticinque.

Firmato: Rosanna Maria Alessandro, Gaspare Mazzara notaio.



ELENCO VOLONTARI

aggiornati al 15/10/2020

N.	COGNOME	NOME	NATO	RESIDENTE	COD. FISCALE	ISCRITTO IL	RUOLO
1	ALESSANDRO	ROSANNA MARIA	11/21/06/1967 a Grammichele	a Tremestieri Etneo- via San Paolo, 22	LSSRNN67H61E133N	15/03/2010	PRESIDENTE <i>Donatello</i>
2	GRECO	GIUSEPPA CARMELA	11/11/08/1964 a Catania	a Mascalcia-via roma, 280	GRCGPP64M51C351N	15/03/2010	SOCCORRITORE
3	SICILIA	MASSIMO OTTAVIO	11/20/02/1967 a Catania	a Tremestieri Etneo- via San Paolo, 22	SCLMSM67B20C351P	15/03/2010	AUTISTA SOCCORRITORE
4	SICILIA	VANESSA	11/21/10/1999 a Catania	a Tremestieri Etneo- via San Paolo, 22	SCLVSS99R61C351X	01/12/2019	SOCCORRITORE
5	SICILIA	GABRIELE	11/02/11/1993 a Catania	a Tremestieri Etneo- via San Paolo, 22	SCLGRL93S02C351U	01/07/2019	AUTISTA SOCCORRITORE
6	SICILIA	GAETANO ALFREDO	11/26/01/1960 a Catania	a Mascalcia-via roma, 280	SCLGNL60A26C351Y	15/03/2010	SOCCORRITORE
7	IMPELLIZZERI	GIUSEPPINA	11/27/05/1986 a Piazza Armerina	a Valguarnera - C.da Sant'elna, 7/1	MP1GPP86E67G580Q	01/07/2019	SEGRETERAIO ECONOMO
8	SICILIA	ANTONIO	11/18/02/1953 a Catania	a Catania- via Campo Basilicata, 3	SCLNTN53B18C351E	01/07/2019	VICE PRESIDENTE
9	SCARFI	ADELE	11/23/10/1972 A Catania	Via Mascali-Riposto, 31	SCRDLA72R63C351F	24/10/2016	SOCCORRITORE

Donatello
Francesco





PA. Sicilia Soccorso Onlus

10	RIGANO	CARMELO	Il 10/12/1956 a Catania	a Mascalucia-via R. Wagner, 60	RGNCML56T10C351K	01/07/2019	SOCCORRITORE
11	CAVALLARO	GIUSEPPE	Il 10/03/1973 A Acireale	A Aci Sant'Antonio- via Santa Maria La Stella, 25	CVLGPP73C10A028Z	01/12/2019	AUTISTA SOCCORRITORE
12	LIRUZZO	MASSIMO ANTONELLO	Il 02/09/1971 a Catania	A Catania- via Del Bosco, 306,A	LRZMSM71P02C351Q	01/07/2019	AUTISTA SOCCORRITORE
13	SCORNAVACCA	MARIA LUISA	Il 17/04/1977 a Catania	A Sant'Agata Li Battiati , Via A. De Gasperi, 10	SCRML577D57351T	01/11/2019	AUTISTA SOCCORRITORE
14	LANZA	LUCA	Il 10/09/1991 a Catania	A Pedara-via Tardera, 96	LNZLCU91P10C351N	01/11/2019	SOCCORRITORE
15	INTERBARTOLO	GIUSEPPE	Il 11/06/2000 a Paternò	A Paternò- via Le dei Platani, 9	NTRGPP00H11G371G	01/11/2019	SOCCORRITORE
16	RANDAZZO	FRANCESCO	Il 12/01/1989 a Paternò	A Paternò via Ancona, 38	RNDFNC89A12G371G	01/11/2019	SOCCORRITORE
17	MONACO	DANILO	Il 30/09/1989 a Catania	A Mascalucia-Via Tremestieri, 126	MNCDNL89E30C351V	28/01/2013	AUTISTA SOCCORRITORE
18	LAUDANI	ORAZIO SALVATORE	Il 30/06/1954 a Catania	A Catania - Via Pietro Verri, 5	LDNRSL54H30C351P	20/02/2015	AUTISTA SOCCORRITORE
19	RAOLI	ZAIRA	Il 09/11/1981 a Catania	A Gravina di Ct- via F. Zangri, 2	RLAZMR81S49C351V	15/03/2010	SOCCORRITORE



Almanico

Federico Neri

P.A. Sicilia Soccorso Onlus

20	SALA	ANTONIO	II 31/08/1992 A Catania	A Catania- via Villa Gloria, 114	SAINTN92M31C351Z	25/08/2014	SOCCORRITORE
21	RUSSO	ALESSIO MARIO	II 10/08/1994 A Catania	A Viagrande - v.le Regina Margherita, 18	RSSML94M10C351B	06/06/2016	SOCCORRITORE
22	GRASSO	MASSIMILIANO	II 05/06/1976 a Catania	A Catania- via Luigi Pirandello, 14	GRSM5M76M05C351S	06/03/2012	SOCCORRITORE
23	CUSIMANO	ENRICO	II 30/03/1964 a Palermo	A Masciacchia-Via Monte Cia Reilo, 13	GSMNRC64C30G273N	13/11/2017	SOCCORRITORE
24	GUZZARDI	GIUSEPPE	II 01/10/1976 A Catania	A Tremestieri Eneco- via Novalue, 12	GZZGPP76R01C351C	13/11/2017	SOCCORRITORE
25	FLORESTO	NICOLA	II 27/07/1976 a Cirié	A Mithi (To) - via Santa Lucia, 84	FRSNCL76L26C722L	20/08/2014	SOCCORRITORE
26	STRANO	SANTO DANIELE	II 05/04/1978 a Catania	A Catania - v.le Costituzione, 19	STRSRD78D05C351D	01/03/2013	SOCCORRITORE

Almanico

Federico Neri



P.A. SICILIA SOCCORSO ONLUS

Via De Gasperi, 9/11 - 95030 Tremestieri E. (CT) - C.F.: 93079180878 P.Iva: 03413280870
Tel.: 095 223003 - Fax: 095 2937128 - secliamoccorso@virgilio.it - secliamoccorso@pec.it



**ALLEGATO "B" AL N. 29.748/14.422 DI REP
STATUTO**

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "P.A. SICILIA SOCCORSO O.D.V.", che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "O.D.V." o la locuzione "Organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Tremestieri Etneo (CT). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni

- collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. Lettera a) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Interventi e servizi sociali;

- a) servizi di trasporto sociale con autovetture;
- b) servizi di trasporto con mezzi per disabili;
- c) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

2. Lettera b) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Interventi e prestazioni sanitarie;

- d) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- e) servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
- f) servizi di trasporto sanitario non assistito;
- g) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- h) donazione e trasporto di sangue e organi;

3. Lettera c) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Prestazioni socio-sanitarie;

- i) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni

4. Lettera l) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

m) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

5. Lettera y) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Protezione Civile;

n) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

6. Lettera r) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - Accoglienza Umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze della rete associativa nazionale a cui aderisce;

7. Lettera v) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

8. Lettera w) art. 5 D.Lgs n. 117/2017 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.



In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai quattordici (14) ai diciotto (18) anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni (18) esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque

titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera



raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da:

- a) stato patrimoniale;
- b) rendiconto gestionale;
- c) relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a euro duecentoventimila (€ 220.000,00) (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi

- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile



e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e,

ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – *Validità delle deliberazioni*

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – *Intervento e rappresentanza*

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche.

Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – *Competenze*

L'assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia

obbligatoria per legge;

j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

k) delibera sulla esclusione degli associati.

l) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;

m) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello statuto sociale;

b) sulla variazione della sede legale;

c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

Art. 24 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e il segretario.

Il Consiglio può nominare, inoltre, direttori, scegliendoli anche fra soggetti non soci, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario e dei direttori sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti al-

l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto
- f) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario e direttori, se nominati, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determina-

tasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del presidente, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre (3) membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre (3) anni, i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci e sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti opera anche quale Organo di

Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria.

In quest'ultimo caso, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore Legale dei Conti

L'assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei Conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti, eletti fra i soci e dura in carica tre (3) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Proviviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
 - c) determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
 - d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
- In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38- Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'assemblea dei soci che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Certifico io sottoscritto dott. Gaspare Mazzara
Notaio in San Cataldo, la presente copia conforme all'originale
che rilascio per uso Parte
San Cataldo li 12 NOV. 2020

Gaspare Mazzara

